



COMUNE DI PAVIA

Delibera N. 07/12

DELIBERAZIONE

per estratto dal verbale d'adunanza del giorno 28 Febbraio 2012 alle ore 19.30.

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Febbraio nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Raffaele Sgotto, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, assistito dal Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto di cui in epigrafe:

CATTANEO ALESSANDRO	P		
LABATE DANTE	A	BRENDOLISE FRANCESCO	P
ARCURI GIUSEPPE	P	CASTAGNA FABIO	P
SGOTTO RAFFAELE	P	RUFFINAZZI GIULIANO	P
FACCIOTTO CRISTIANO	P	LAZZARI DAVIDE	P
FERRETTI PIETRO	P	DEPAOLI MASSIMO	P
GIMIGLIANO VALERIO	P	PEZZA MATTEO	P
PELLEGRINO SERGIO MARCO	P	OTTINI DAVIDE	P
CATARISANO ARMANDO	P	MAGGI SERGIO	P
GUERINI CARLO	P	GIULIANI GUIDO	P
IRIANNI FRANCESCO	P	SACCHI ANTONIO	P
CONTI CARLO ALBERTO	P	ROGNONI MARIA RAFFAELLA	P
ROSSELLA MASSIMO	P	BOTTONI PAOLO	P
IMPARATO KARIN EVA	P	BOFFINI LUIGI	P
PINI FRANCESCA	P	BOBBIO PALLAVICINI PAOLO	P
MOGNASCHI MATTEO	P	DEMARIA GIOVANNI	P
GRIGNANI ANTONIO	P	FERLONI PAOLO	P
BAZZANI FAUSTO CARLO ROCCO	P	ADENTI FRANCESCO	P
VAGHI ROSANGELA	P	FRASCHINI NICCOLO'	P
PIEROTTI CEI ORETTA ZEMIRA	P	MARTINI FRANCO	P
ALBERGATI ANDREA	P	VIGNA VINCENZO	P

Totale presenti: n. 40

Totale assenti n. 1

Sono presenti altresì gli Assessori:

Greco Luigi, Niutta Cristina, Bobbio Pallavicini Antonio, Faldini Rodolfo, Valdati Massimo, Assanelli Piero Sandro, Galandra Marco, Bruni Sandro.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 7 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU)-Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012."

Segue la discussione riportata nel verbale.

Su relazione dell'Assessore alla Sanità e rapporti con il Polo Sanitario, Bilancio, Sviluppo Sostenibile (Agenda 21) Massimo Valdati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alla Sanità e rapporti con il Polo Sanitario, Bilancio, Sviluppo sostenibile (Agenda 21).

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha anticipato di due anni l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), anche se in via sperimentale per il triennio 2012-2014, ed a regime dal 2015;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell'I.C.I. al quale il su indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Dato atto che l'IMU a partire dall'anno 2012 sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Considerato che.

- il presupposto dell'imposta municipale propria è lo stesso dell'ICI, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare riferimento all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011,
- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D. Lgs. n.504/1992.

Rilevato altresì che:

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i Comuni possono modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali a uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del Tuir, ovvero nel caso di immobili locati, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES.

Osservato inoltre che:

- rispetto all' ICI sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali (in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore

dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità ad uso abitativo";

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di €. 200,00 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per quanto riguarda la suddivisione di quest'ulteriore detrazione in caso di più soggetti passivi, si ritiene che questa segua le stesse regole della detrazione di base e che, quindi, sia da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso. L'importo della detrazione per i figli non può superare l'importo di €. 400,00. La detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di €. 600,00 .

L'articolo 13, comma 10, prevede che la detrazione di €. 200,00 per l'abitazione principale del surrichiamato D.L. n. 201/2011, si applichi alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (ALER).

Sia l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Il comma 11 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 prevede l'acquisizione diretta al bilancio dello stato del 50 % dell'imposta determinata applicando l'aliquota di base (0,76 %) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale individuati dal comma 8. dello stesso art. 13.

Il predetto comma 11 dispone inoltre che le detrazioni previste dall'articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

I fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad abitazione o che siano strumentali. Infatti per i fabbricati rurali destinati ad abitazione trovano applicazione le aliquote di tali tipologie (abitazioni principali, alloggi locati, alloggi sfitti ecc.); per i fabbricati rurali strumentali (esclusivamente quelli accatastati in categoria D/10) la norma stabilisce una aliquota agevolata pari allo 0,2 per cento.

Tutto ciò premesso, l'amministrazione, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in forza della previsione di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, laddove stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento, ha valutato di proporre l'applicazione di aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili e precisamente:

- Relativamente alle abitazioni principali e pertinenze, si propone una aliquota dello 0,53 per cento e di stabilire la detrazione in 200,00 euro, oltre alle maggiorazioni di legge in relazione ai figli di età non superiore a ventisei anni, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (euro 50,00 per figlio) fino ad un massimo di 400,00 euro. Si propone altresì di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione,

l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- Relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario (ex art. 43 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986), agli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, nonché ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili, si propone una aliquota IMU nella misura dello 0,76 per cento;
- Relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo non locate (né altrimenti occupate in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno alla data del 1° gennaio 2012, si propone di stabilire l'aliquota IMU nella misura dello 1,06 per cento e di prevedere che, per tale tipologia di unità immobiliari, il soggetto passivo IMU sia tenuto a presentare al Servizio Tributi del Comune apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n.504/92 e s.m.i. in caso di inadempimento.
- Relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario (in quanto riferiti ad imprese commerciali, artigianali e di servizi), nonché agli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive nel Comune nel corso dell'anno 2012, si propone l'aliquota IMU nella misura minima dello 0,46 per cento, allo scopo di favorire il più possibile lo sviluppo di nuove attività economiche. L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia dell'Entrate; si propone anche di applicare detta aliquota ai fabbricati ai quali era stata riconosciuta, per la stessa in vigore dell'imposta ICI, l'aliquota ridotta prevista per le nuove attività dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 9 febbraio 2009 e fino alla scadenza del periodo ivi previsto
- Relativamente agli immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997 allo scopo di favorirne l'attività sul territorio, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), si propone l'aliquota minima nella misura dello 0,46 per cento.
- Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge 133/94 si propone l'aliquota dello 0,2 per cento.
- Relativamente a tutte le altre unità immobiliari urbane diverse dalle precedenti si propone di stabilire l'aliquota IMU nella misura dello 0,84 per cento.

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente all'Ente di mantenere l'equilibrio economico di bilancio e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali, e che il gettito atteso è pari ad €. 17.730.000,00.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che differisce al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

Visti gli artt. 8 e 9, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" il quale disciplina l'anticipazione sperimentale dell'applicazione dell'IMU a partire dall'anno 2012;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.LGS. n. 446/1997;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Visto il parere espresso dalla commissione II in data 21 Febbraio 2012;

Visti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi in relazione alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ed allegati per costituire parte integrante e sostanziale.

Preso atto della discussione svoltasi riportata nel verbale;

Con la seguente votazione, espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 40	
VOTANTI N. 40	
VOTI FAVOREVOLI N. 24	Adenti Francesco - Arcuri Giuseppe - Bazzani Fausto Carlo Rocco - Bobbio Pallavicini Paolo - Catarisano Armando - Sindaco - Conti Carlo Alberto - Demaria Giovanni - Facciotto Cristiano - Ferretti Pietro - Fraschini Niccolo' - Gimigliano Valerio - Grignani Antonio - Guerini Carlo - Imperato Karin Eva - Irianni Francesco - Martini Franco - Mognaschi Matteo - Pellegrino Sergio Marco - Pierotti Cei Oretta Zemira - Pini Francesca - Rossella Massimo - Sgotto Raffaele - Vaghi Rosangela
VOTI CONTRARI N. 16	Albergati Andrea - Boffini Luigi - Bottoni Paolo - Brendolise Francesco - Castagna Fabio - Depaoli Massimo - Ferloni Paolo - Giuliani Guido - Lazzari Davide - Maggi Sergio - Ottini Davide - Pezza Matteo - Rognoni Maria Raffaella - Ruffinazzi Giuliano - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo

DELIBERA

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 :

Aliquota ordinaria	0,84 per cento
---------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,53 per cento
----	---	-----------------------

	<p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare coniugale, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. - unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. 	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 133/1994	0,2 per cento
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del Tuir (DPR 917/1986)	0,76 per cento
4)	Immobili posseduti dai soggetti passivi IRES.	0,76 per cento
5)	Terreni agricoli ed aree fabbricabili	0,76 per cento
6)	<p>Immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive nel Comune nel corso dell'anno 2012</p> <p>L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia dell'Entrate.</p> <p>Detta aliquota si applica, altresì, ai fabbricati ai quali era stata riconosciuta, in vigore dell'imposta ICI, l'aliquota ridotta prevista per le nuove attività dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 9 febbraio 2009 e fino alla scadenza del periodo ivi previsto</p>	0,46 per cento
7)	Immobili posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.LGS. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende	

	pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,46 per cento
8)	Unità immobiliari ad uso abitativo non locate (né altrimenti occupate) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno alla data del 1° gennaio 2012	1,06 per cento

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5,6 del D. Lgs 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- 3) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari ad €. 200,00. Detta detrazione è maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro.
- 4) Di dare atto che il soggetto passivo IMU possessore di unità immobiliari ad uso abitativo non locate (né altrimenti occupate in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno un anno alla data del 1° gennaio 2012 è tenuto a presentare al Servizio Tributi del Comune apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 , commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n.504/92 e s.m.i. in caso di inadempimento.
- 5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento.
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente ai fini della pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.



Allegato alla delibera del CONSIGLIO COMUNALE

n. 07/12 del 28/02/2012



COMUNE DI PAVIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.

SETTORE PROPONENTE : Programmazione e Servizi Finanziari

Si attesta che la proposta di deliberazione in oggetto è stata istruita da questo Settore.

si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pavia, li 6.2.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

parere non espresso in quanto il provvedimento non prevede impegno di spesa o riduzione di entrata.


Pavia, li 6.2.2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Raffaele Sgotto



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Paolo Mileti




DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.267 del 18/8/2000 copia della deliberazione sopra estesa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line disciplinato dall'art.32, comma 1, della L. 69/2009".

Dal giorno 3 Marzo 2012 al 17 Marzo 2012

Addì, 2 Marzo 2012

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti



Divenuta esecutiva:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Divenuta esecutiva il 13 MAR 2012 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3, del D.lgs 267/2000 (T.U.)

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Paolo Mileti

Addì 15 MAR 2012

